



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **21** del 26/02/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 565 del 12.02.2018 Tribunale di Bari – Giudice del Lavoro - a favore della Sig.ra Piepoli Anna Maria.

RELAZIONE

SDL/CST/2019/00 003

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 565 del 12.02.2018 del Tribunale di Bari - Giudice del Lavoro - in un giudizio promosso dalla Sig.ra Piepoli Anna Maria nei confronti dell'INPS e della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.


Con atto del 6/11/2014 la Sig.ra Piepoli Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Miano, presentava ricorso ex art. 442 c.p.c. al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - contro INPS e Regione Puglia avverso l'iscrizione alla gestione previdenziale degli Imprenditori Agricoli Professionali. La Regione Puglia si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Fornelli e resisteva all'avversa domanda chiedendone il rigetto. Con Sentenza n. 565 del 12.02.2018 il Giudice del Lavoro - Tribunale di Bari ha accolto il ricorso e condanna l'ente regionale (e l'INPS) al pagamento in favore

l'istante delle spese di causa, liquidate complessivamente in € 2.300 oltre iva, cap e rimborso spese anche forfettario come per legge. Con nota prot. 24/6506 del 22.05.2018 l'Avvocatura Regionale - Settore Legale - comunicava al Dipartimento Agricoltura la sentenza in forma esecutiva. Con note del 13/06/2018 prot 33993 e del 22/10/2018 prot 74716 veniva richiesto alla Sig.ra Piepoli Anna Maria di quantificare le somme dovute per iva, cap e rimborso spese. Con Pec del 22.10.18 l'Avv. Gianluca Miano quantificava l'importo complessivo delle somme da corrispondere nella misura di € 3.355,98, di cui euro 2.300,00 di onorari ed euro 1.055,98 per IVA, cap e rimborso spese forfettarie. La somma da liquidare, relativa a "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali" è di € 3.355,98.

Per quanto sopra riportato, considerata l'urgenza del pagamento in oggetto al fine di evitare aggravio di spese per la Regione Puglia, è necessario procedere alla liquidazione di quanto innanzi indicato.

L'ASSESSORE

Dott. Leonardo Di Gioia



Legge Regionale _____ 2019 , n. _____

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 565 del 12.02.2018 Tribunale di Bari – Giudice del Lavoro - a favore della Sig.ra Piepoli
Anna Maria.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 565/18 il Giudice del Lavoro – Tribunale di Bari pubblicata il 12 febbraio 2018, a favore della Sig.ra Piepoli Anna Maria, dell'importo complessivo di euro 3.355,98, di cui euro 2.300,00 di onorari ed euro 1.055,98 per IVA, cap e rimborso spese forfettarie, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

- le somme dovute a titolo di rimborso spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli, come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali”

